

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 722)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1984

Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore

**ONOREVOLI SENATORI.** — Come è noto, in ossequio al principio enunciato dall'articolo 24 della Costituzione, secondo il quale « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento », si tende ad assicurare nel nostro sistema ai soggetti di qualsiasi rapporto processuale una difesa « tecnica » in modo, come ha statuito la Corte costituzionale (sentenza n. 46 del 1957), che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti.

Tale esigenza è stata fundamentalmente avvertita da tempo nella nostra tradizione giuridica, sicchè, tenuto conto sia del ruolo sociale del difensore che delle richieste capacità tecniche e culturali, secondo le quali esso deve essere svolto nell'interesse della giustizia, l'ordinamento delle professioni forensi di avvocato e procuratore è stato rigorosamente disciplinato con precisi criteri di selezione e formazione.

Lo stesso legislatore, con il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ha anche adottato criteri di presunzione delle indicate capacità tecniche sulla base dell'attività svolta dai soggetti in campo giudiziario, universitario ed amministrativo, come ex magistrati, docenti universitari di materie giuridiche ed ex pubblici funzionari, e specificamente ex Prefetti, trascurando, tuttavia, la categoria degli ex Questori che, proprio nella lotta alla criminalità, nell'attività di prevenzione dei reati ed in quel delicato settore amministrativo di polizia, sono stati costretti, nel corso della loro carriera, ad un continuo aggiornamento della formazione culturale tecnica-giuridica non inferiore agli altri.

Difatti, l'articolo 30, lettera c) del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 annovera, tra i beneficiari del diritto ad essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la

propria residenza, « gli ex Prefetti della Repubblica con tre anni di grado ovvero con 15 anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno ».

Inoltre, ai fini della iscrizione nello speciale Albo dei cassazionisti, un ulteriore beneficio è sancito nel successivo articolo 33 a favore degli ex Prefetti per i quali il previsto periodo di 10 anni di esercizio della professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali « è ridotto a tre anni per gli ex Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex Prefetti che abbiano cinque anni di grado ».

Come chiaramente si evince, secondo un retto criterio ermeneutico, dalle succitate norme, il legislatore ha inteso privilegiare, ai fini dell'esercizio dell'attività forense, soggetti i quali, per la specificità delle mansioni disimpegnate, abbiano svolto attività riguardante materie attinenti all'esercizio professionale (magistrati dell'ordine giudiziario, militare e amministrativo, vice pretori onorari, avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato, professori di ruolo universitari e liberi docenti di discipline giuridiche).

Pertanto, se è stata ritenuta valida la inclusione degli ex Prefetti tra i destinatari dei benefici previsti dagli articoli 30 e 33 del succitato regio decreto-legge, non si comprende perchè detti benefici non siano stati estesi anche agli ex Questori i quali, per la specificità delle mansioni disimpegnate nel corso della carriera, possono vantare al loro attivo una compiuta conoscenza delle materie attinenti all'esercizio professionale.

Le argomentazioni che al riguardo militano a favore di questi ultimi attengono a valide considerazioni che trovano obiettivo riscontro nelle finalità istituzionali proprie dell'attività di polizia, in relazione alle quali la conoscenza del diritto penale (sostanziale e procedurale), del diritto civile e amministrativo non è certamente da intendersi a livello meramente nozionistico.

Non è concepibile, infatti, che si possa condurre una indagine di polizia giudiziaria prescindendo dalla necessità di una approfondita ed aggiornata conoscenza del diritto

e della procedura penale (conoscenza imposta, peraltro, dalla attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria), così come non è ammissibile che si possa comporre un privato dissidio e chiarire alle parti i principi di diritto ad esse applicabili ignorando la normativa relativa ai principi stessi.

Nè va sottaciuta tutta la gamma degli adempimenti per la istruttoria di pratiche attinenti al contenzioso amministrativo in relazione a licenze ed autorizzazioni di polizia nonchè a provvedimenti di polizia nel settore della prevenzione. È appena il caso di sottolineare in proposito come gli adempimenti di cui trattasi investono direttamente la tematica dei vizi dell'atto amministrativo: ne costituiscono valida conferma le istruzioni ministeriali diramate, attraverso apposite circolari, per sottolineare la necessità di motivare adeguatamente i provvedimenti di polizia onde evitare ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali.

Appare, pertanto, più che legittima, in base alle considerazioni fin qui esposte, l'aspirazione degli ex Questori a fruire degli stessi benefici previsti dalla normativa richiamata nel contesto a favore degli ex Prefetti rispetto ai quali, per effetto della normativa stessa, non possono non ritenersi ingiustamente discriminati, provenendo, fra l'altro, anch'essi da una categoria di funzionari dirigenti dello stesso Dicastero e dal momento che, allo stato, a tale categoria è riservata una quota parte della dotazione organica del ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno (Prefetti) per effetto della nota legge di riforma della Polizia (art. 42 - legge 1° aprile 1981, n. 121).

Si tratta in sostanza di sanare una situazione di ingiustizia (probabilmente addebitabile ad una disattenzione del legislatore dell'epoca) per consentire ad una benemerita categoria di servitori dello Stato — non meno degna e meritevole di attenzione — l'inserimento in una dignitosa attività professionale, quale è appunto quella forense, qualora il rapporto di servizio dovesse venire a cessare per raggiunti limiti di età o, prematuramente, per altri contingenti motivi.

Il soddisfacimento di tale aspirazione, realizzabile attraverso una opportuna integrazione delle norme surrichiamate, oltre ad offrire agli interessati la possibilità di una attività lavorativa alternativa (che in certi casi si pone come necessaria dopo la cessa-

zione del rapporto di servizio), esalterebbe oltre tutto il principio del rispetto della personalità, comportando esso una rivalutazione dell'esperienza professionale e, implicitamente, un riconoscimento della utilità del servizio reso alla collettività.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La lettera c) dell'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è sostituita dalla seguente:

« c) gli ex Prefetti della Repubblica e gli ex Questori con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno ».

### Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 33 del citato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è così sostituito:

« Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex Prefetti della Repubblica e gli ex Questori e ad un anno solo per gli ex Prefetti e gli ex Questori che abbiano cinque anni di grado ».